

Il giudice

sciogliendo la riserva,

visti gli atti e sentite le parti;

rilevato che con ricorso depositato in data 13.4.2012 ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 la FIOM – Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici – CGIL Provinciale di Torino ha chiesto al Tribunale di Pinerolo di dichiarare l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla resistente e consistita nell'aver rifiutato di trattenere - dalle buste paga dei lavoratori iscritti alla ricorrente - i contributi sindacali da essi dovuti, nonché di versarli a quest'ultima;

rilevato che, costituendosi in giudizio, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando integralmente gli assunti della FIOM;

ritenuto che il ricorso sia fondato e vada pertanto accolto;

rilevato infatti che non sono oggetto di contestazione tra le parti le seguenti circostanze:

- 16 dipendenti della Centro Ricerche FIAT s.c.p.a. iscritti alla FIOM hanno ceduto a quest'ultima una parte del loro credito retributivo, per una somma pari alla quota mensile da loro dovuta - a titolo di contributo associativo - alla ricorrente;
- tali atti di cessione sono stati regolarmente comunicati alla resistente;
- con tale comunicazione, la resistente è stata invitata a versare la predetta somma direttamente alla FIOM;
- la resistente si è rifiutata di raccogliere tale invito;


considerato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte *“il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore - , richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività. (Principio affermato in relazione a fattispecie disciplinata dal regime anteriore alla modifica del testo dell'art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, operata dall'art. 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004, che ha reso incredibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo - poi modificato dall'art. 13 bis del d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005 - anche i*

compensi erogati dai privati datori di lavoro ai dipendenti)” (Cass., SS.UU., 21 dicembre 2005, n. 28269);

ritenuto - con riferimento al caso di specie - che lo strumento utilizzato - dai dipendenti della resistente iscritti alla FIOM - al fine di provvedere al versamento - in favore di quest'ultima - del contributo associativo da loro dovuto vada qualificato come cessione parziale di credito;

ritenuto che siffatta cessione di credito non comporti - in concreto ed a carico della resistente - un onere aggiuntivo tale da potere essere definito - in rapporto alla sua organizzazione aziendale - come insostenibile;

ritenuto dunque che la condotta di rifiuto posta in essere dalla resistente costituisca un comportamento antisindacale;

rilevato che la resistente sostiene che l'odierno ricorso debba essere rigettato, sulla base dei seguenti assunti: 

1. lo strumento - utilizzato, dai dipendenti della resistente iscritti alla FIOM, al fine di provvedere al versamento, in favore di quest'ultima, del contributo associativo da loro dovuto - andrebbe qualificato come delegazione di pagamento (e non come cessione parziale di credito);
2. tale strumento - laddove qualificato, viceversa, come cessione di credito - contrasterebbe con quanto disposto dagli artt. 1 ssgg. del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180;
3. il predetto strumento imporrebbe - alla resistente - un obbligo incompatibile con la situazione normativa venutasi a creare dopo l'abrogazione - per effetto del referendum popolare dell'11.6.1995 - dei commi 2 e 3 dell'art. 26 dello Statuto dei Lavoratori;
4. l'art. 1260 c.c. - ove interpretato nel senso di consentire l'imposizione (ad un datore di lavoro) dell'obbligo di versare (ai sindacati) i contributi associativi ad essi dovuti dai propri dipendenti iscritti a tali sindacati - sarebbe costituzionalmente illegittimo;
5. gli atti di cessione di credito per cui è causa prevederebbero - per il lavoratore - dei vincoli alla sua libertà sindacale;
6. nessuno potrebbe essere obbligato a pagare in maniera frazionata un debito originariamente unitario;
7. con riferimento al caso di specie, non sussisterebbero i presupposti di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
8. il suddetto strumento sarebbe - per la resistente - troppo oneroso;

ritenuto che il primo assunto non possa essere condiviso;

considerato infatti che secondo la giurisprudenza di legittimità *“la posizione della Cassazione sul problema dei contributi sindacali è consolidata [...] Sono stati affermati i seguenti principi di diritto. Il referendum del 1995, abrogativo dell'art. 26 st. lav., comma 2, e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, ma è soltanto venuto meno il relativo obbligo. I lavoratori, pertanto, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono (S.U. 28269/2005). Tale atto deve essere qualificato cessione del credito (art. 1260 c.c., e segg.) (S.U. 28269/2005). In conseguenza di detta qualificazione, non necessita, in via generale, del consenso del debitore (cfr. art. 1260 c.c.) (S.U. 28269/2005). Non osta il carattere parziale e futuro del credito ceduto: la cessione può riguardare solo una parte del credito ed avere ad*

oggetto crediti futuri (S.U. 28269/2005, nonché Cass. 10 settembre 2009, n. 19501)” (Cass. 17 febbraio 2012, n. 2314);

ritenuto che il secondo assunto non sia condivisibile;

considerato infatti che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “*il Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180), è stato modificato ed integrato dai tre interventi legislativi prima richiamati. L'art. 1 prevedeva, e prevede tuttora, la inasequstrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti corrisposti ai propri dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Con la legislazione recente su richiamata tali limitazioni sono state estese alle retribuzioni corrisposte dalle aziende private. A sua volta, l'art. 5 pone dei limiti alla possibilità per i dipendenti pubblici di "contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio o del salario fino ad un quinto dell'ammontare". Gli artt. 15 e 53 individuano gli istituti autorizzati, in via esclusiva, a concedere prestiti ai dipendenti pubblici. Anche queste limitazioni sono state estese ai dipendenti di imprese private. L'art. 52 stabilisce che i dipendenti pubblici (e ora anche i dipendenti di privati) "possono fare cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto" e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo (ulteriori modifiche della disposizione introdotte dalla recente legislazione non rilevano ai fini della questione in esame). [...] L'art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito dei lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del numero dei cessionari. Queste ultime specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti che, al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari. Tali specifiche limitazioni non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative. Sarebbe stato molto strano, del resto, che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta, e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall'art. 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale. Il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle situazioni, fissando limiti per tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse alla erogazione di un prestito” (Cass. 17 febbraio 2012, n. 2314);*

considerato che è bensì vero che ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 “*le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”;*

ritenuto che – come riconosciuto dalla stessa resistente – sia assurdo applicare tale norma alle cessioni di credito finalizzate al pagamento dei contributi sindacali;

ritenuto tuttavia che tale absurdità debba essere risolta non – come proposto dalla resistente – dando alle altre norme del citato D.P.R. una lettura diversa rispetto a quella fornita dalla

giurisprudenza della Suprema Corte, ma - semplicemente - negando che il citato art. 54 sia applicabile alle cessioni di credito finalizzate al pagamento dei contributi sindacali;
considerato a questo proposito che le garanzie previste dal suddetto articolo sono volte ad assicurare - nel caso in cui (per la cessazione o la riduzione dello stipendio dovuto al lavoratore) non sia più possibile - il recupero del credito;
ritenuto pertanto che tale garanzia sia posta nell'interesse del lavoratore, al fine di evitare che - in caso di cessazione o di riduzione dello stipendio - egli debba rispondere - con altri beni - del suo debito;
ritenuto quindi - con riferimento alla fattispecie in esame - che la predetta garanzia non sia necessaria;
considerato a questo proposito che - nel caso di specie - il lavoratore è sufficientemente tutelato dal fatto che - in qualunque momento - egli può revocare l'adesione alla FIOM (e, dunque, liberarsi dal pagamento del contributo sindacale a quest'ultima dovuto);

ritenuto che il terzo assunto non sia condivisibile;
considerato infatti che secondo la giurisprudenza di legittimità *“l’abrogazione referendaria dell’art. 26 Stat. Lav., comma 2 e 3, non ha certo determinato un vuoto nella regolamentazione della materia, ma - come precisato dalla Corte costituzionale in relazione all’intento dei promotori (sent. n. 13 del 1995) - ha restituito all’autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione, altrimenti, si attribuirebbero all’istituto del referendum non i soli effetti abrogativi che gli sono propri, ma anche effetti propositivi. [...] La specifica disciplina relativa alla cessione detta sì uno schema unitario, che viene ad applicarsi a tutte le fattispecie traslative del credito, ma senz’altro incompleto: essa si pone quale correttivo e/o integrazione predisposti, in contemplazione del particolare oggetto, nei confronti dei singoli negozi causali traslativi. Nel caso in esame, lo schema si applica ad una cessione per pagamento (solvendi causa), ed infatti il cedente (lavoratore), in luogo di corrispondere al suo creditore (associazione sindacale) la prestazione dovuta (quota sindacale), gli cede in pagamento parte del credito (futuro) che egli ha nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro). Ne discende che la causa del contratto di cessione si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata, assumendo, quindi, nel caso, una funzione di assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto di durata originato dall’adesione associativa”* (Cass., SS.UU., 21 dicembre 2005, n. 28269);

ritenuto che il quarto assunto non sia condivisibile;
ritenuto infatti che - nel caso di specie - non sussista alcuna violazione dell’art. 75 della Costituzione;
considerato a questo proposito che è bensì vero che le cessioni di credito per cui è causa determinano - a carico della resistente - il sorgere di un obbligo;
considerato tuttavia che tale obbligo sorge in virtù di un meccanismo (la cessione di credito, appunto) del tutto diverso da quello in precedenza previsto dall’art. 26, secondo e terzo comma, dello Statuto dei Lavoratori;

considerato infatti che - mentre il meccanismo proprio della cessione di credito prevede (ai sensi dell'art. 1264 c.c.) la necessità di una notifica al debitore ceduto e (secondo quanto sancito da Cass., SS.UU., 21 dicembre 2005, n. 28269) la possibilità, per tale debitore, di rifiutare l'adempimento, laddove quest'ultimo sia eccessivamente gravoso - quello di cui all'art. 26, secondo e terzo comma, dello Statuto dei Lavoratori prevedeva la sufficienza di una mera dichiarazione del lavoratore, senza la possibilità, per il datore di lavoro, di rifiutare l'adempimento;

ritenuto che neppure sussista - sempre con riferimento al caso di specie - una violazione degli artt. 39 e 41 della Costituzione;

considerato infatti che le cessioni di credito per cui è causa non presuppongono alcuna cooperazione tra il debitore ceduto (ovvero, nel caso di specie, il datore di lavoro) ed il cessionario (ovvero il sindacato);

considerato a questo proposito che tali cessioni di credito presuppongono il mero compimento - da parte del debitore ceduto - dello stesso atto materiale - e cioè il pagamento - che egli avrebbe dovuto compiere nei confronti del cedente (ovvero del lavoratore);

ritenuto che il quinto assunto non sia condivisibile;

ritenuto - in primo luogo - che la resistente sia priva di interesse a fare valere eccezioni - quali quelle relative ai vincoli asseritamente posti alla libertà sindacale dei lavoratori - di esclusiva pertinenza di questi ultimi;

rilevato - in ogni caso - che è bensì vero che negli atti di cessione per cui è causa è previsto che “in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o revoca della presente in corso d'anno, l'azienda tratterrà le quote mensili fino alla fine dell'anno e la Fiom Cgil Torino si impegna a rinunciare alla cessione della parte di retribuzione relativa alla quota associativa che maturerà dal gennaio successivo alla revoca” (doc. 1 fasc. ric.);

ritenuto che la clausola sopra riportata sia effettivamente illegittima;

considerato infatti che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte *“se viene meno il rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l'inefficacia. In conclusione, la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finché ed in quanto aderisce al sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo lavoratore. I pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro successivamente alla revoca della delega (che non è revoca della cessione, come tale inconcepibile, ma cessazione della sua causa per sopravvenuta inesistenza nel collegamento con il negozio di base) sono effettuati a soggetto diverso dal creditore ed avranno effetto liberatorio soltanto se il debitore non ha avuto conoscenza della cd. revoca (art. 1189 cod. civ.)”* (Cass., SS.UU., 21 dicembre 2005, n. 28269);

ritenuto tuttavia che la predetta illegittimità non comporti l'inefficacia dell'intero atto di cessione;

ritenuto infatti che tale illegittimità comporti - semplicemente - l'inefficacia della predetta clausola;

rilevato del resto che negli stessi atti di cessione è previsto che “la cessione parziale [...] riguarda tutti i crediti retributivi a futura maturazione fino alla estinzione del rapporto di lavoro in corso o alla mia eventuale comunicazione scritta di cessazione dell'adesione alla Fiom Cgil”;

ritenuto che il sesto assunto non sia condivisibile;

rilevato infatti che negli atti di cessione per cui è causa è previsto che il lavoratore si impegna a cedere alla FIOM una quota mensile della sua retribuzione “*con la quale intendo così assolvere all’obbligo di pagamento del contributo associativo*”;

ritenuto dunque che il frazionamento in rate mensili del credito vantato - nei confronti di ciascun iscritto - da tale sindacato sia stato oggetto - tra il cedente ed il cessionario - di un previo accordo;

ritenuto dunque che tale frazionamento sia una caratteristica propria del suddetto credito;

ritenuto infatti che tale caratteristica fosse presente - nel suddetto credito - non soltanto dopo l’atto di cessione, ma anche prima, negli originari rapporti tra lavoratore e sindacato;

ritenuto quindi che - per quanto concerne i tempi di pagamento - tale credito non abbia subito - dopo l’atto di cessione - alcuna modifica;

ritenuto, di conseguenza, che - con l’atto di cessione - nulla sia cambiato, nel senso che il predetto credito continuerà ad essere pagato con le stesse modalità - ovvero mediante rate mensili - con cui - originariamente - era pagato, alla ricorrente, da ciascun lavoratore;

ritenuto che il settimo assunto non sia condivisibile;

rilevato infatti che esso si fonda - a sua volta - sui seguenti assunti:

- 1) con riferimento al caso di specie, non sarebbe leso né il diritto di ogni lavoratore di scegliere liberamente un sindacato e di sostenerlo finanziariamente, né il diritto della FIOM di acquisire - dai suoi aderenti - i mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle sue attività;
- 2) la cessione del credito non sarebbe - per la ricorrente - l’unico strumento possibile al fine di vedere versati i contributi sindacali ad essa spettanti;
- 3) la resistente non si sarebbe opposta al versamento - alla FIOM - dei contributi sindacali ad essa dovuti, ma si sarebbe limitata a contestare le modalità con cui la ricorrente pretende di esercitare tale suo diritto;
- 4) l’esercizio del predetto diritto non costituirebbe estrinsecazione di attività sindacale;
- 5) nella fattispecie in esame, difetterebbe l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
- 6) la ricorrente avrebbe posto in essere una condotta di abuso del diritto;

ritenuto che tali assunti debbano essere disattesi, per i seguenti motivi:

- 1) secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “*il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l’esercizio dell’attività e dell’iniziativa sindacale. L’effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza. [...] Si ribadisce che, scomparso l’obbligo legale, tutti gli strumenti negoziali possono essere impiegati per realizzare risultati, non certo identici o analoghi, ma, al più, equivalenti. E ciò stabilito, l’inadempimento del datore di lavoro che incide sull’attività sindacale in senso proprio concreta in tutti i casi condotta antisindacale, senza che possa in alcun modo*

rilevare la fonte dell'obbligo medesimo. Una considerazione conclusiva si impone: il referendum ha lasciato in vigore l'art. 26 Stat. Lav., comma 1, che protegge i diritti individuali dei lavoratori concernenti l'attività sindacale per quanto attiene, in particolare, alla raccolta dei contributi: stipulare con il sindacato i contratti di cessione di quote della retribuzione costituisce una modalità di esercizio dei detti diritti; il rifiuto del datore di lavoro di darvi corso, lungi dal concretare un mero illecito civilistico, opera una compressione dei diritti individuali e di quelli del sindacato" (Cass., SS.UU., 21 dicembre 2005, n. 28269);

- 2) nel caso di specie, è in discussione il diritto del lavoratore di scegliere le modalità con cui sostenere finanziariamente il sindacato cui aderisce, con la conseguenza che - da una parte - si riduce il prestigio della FIOM (facendo sorgere nei terzi il dubbio della sua perdurante effettività) e - dall'altra parte - si conferisce al datore di lavoro una posizione di forza (proprio quello che l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori mira ad evitare);
- 3) nella lettera con cui ha comunicato alla ricorrente che non intende dare corso alle richieste dei propri dipendenti, la resistente si è limitata a sostenere che non sussistono i presupposti per una cessione di credito o per una delegazione di pagamento, ma non ha indicato quali modalità di versamento dei contributi sindacali potrebbe ritenere accettabili;
- 4) le cessioni di credito per cui è causa sono finalizzate a finanziare la FIOM e, di conseguenza, sono, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto dei Lavoratori, chiara estrinsecazione di attività sindacale;
- 5) secondo la sentenza della Corte di Cassazione 12 giugno 1997, n. 5295, "*per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro nè nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), nè nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero*" (ad ogni modo, anche aderendo a quanto statuito dalla sentenza della Suprema Corte 19 luglio 1995, n. 7833, ovvero che "*la condotta antisindacale che giustifica l'adozione dei provvedimenti repressivi di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 è costituita, oltre che da una componente oggettiva di contenuto non predeterminato, anche da un elemento soggettivo, che assume essenziale rilievo e richiede l'intenzione di frustrare la libertà e l'attività sindacale quando il comportamento del datore di lavoro non è in diretto contrasto con specifiche norme imperative destinate a tutelare l'esercizio delle libertà e delle attività sindacali, e integra invece, in via immediata, la violazione di disposizioni della parte normativa di un contratto collettivo, destinate ad operare direttamente sul piano dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratori*", è possibile rilevare che, nel caso di specie, la violazione, da parte della resistente, dell'art. 1260 c.c. è tale da incidere sull'esercizio delle libertà e delle attività sindacali della FIOM);

- 6) la circostanza secondo la quale vi sarebbero - per la ricorrente - altri strumenti volti ad ottenere il pagamento dei contributi sindacali ad essa spettanti non determina - in capo alla FIOM - l'obbligo di utilizzare tali strumenti, né consente di qualificare come abusiva la scelta - dalla medesima legittimamente operata - di utilizzare lo strumento della cessione di credito;

ritenuto che l'ottavo assunto non sia condivisibile;

considerato infatti che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte *“si deve ricordare come si ammetta comunemente che, in caso di cessione del credito, l'obbligazione del debitore possa subire alcune modifiche (tra queste quella, non certo marginale, del luogo di adempimento). Ma il limite della non esigibilità di una modificazione eccessivamente gravosa, da identificare in concreto con l'applicazione del precetto di buona fede e correttezza (art. 1175 cod. civ.), non riguarda la validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma soltanto il piano dell'adempimento, del pagamento. Ne segue che l'eccessiva gravosità può giustificare l'inadempimento, fino a quando il creditore non collabori a modificarne in modo adeguato le modalità, onde realizzare un giusto temperamento degli interessi. Ovviamente, a norma dell'art. 1218 cod. civ., è il debitore che deve provare la giustificatezza dell'inadempimento”* (Cass., SS.UU., 21 dicembre 2005, n. 28269) e *“qualora il datore di lavoro sostenga che la cessione comporti in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell'obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile, ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento (S.U. 28269/2005). L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del negozio di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo temperamento degli interessi (S.U. 28269/2005). Non si può ritenere provata l'insostenibilità dell'onere in ragione, esclusivamente, dell'elevato numero di dipendenti dell'azienda, ma dovrà operarsi una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità della organizzazione aziendale, tenendo conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti di norma avrà una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione”* (Cass. 17 febbraio 2012, n. 2314);

rilevato che la resistente ha un elevato numero di dipendenti (dell'ordine di centinaia);

ritenuto che essa abbia una struttura amministrativa corrispondente alle sue dimensioni;

ritenuto che tale circostanza porti a qualificare come non eccessivamente oneroso l'impegno - richiesto alla resistente - di bonificare alla FIOM - mensilmente - una somma pari alla quota di contributo associativo che ciascun dipendente - iscritto a tale sindacato - deve versare a quest'ultimo;

ritenuto peraltro che nulla osti a che il bonifico mensile sia unico, ovvero comprensivo delle quote di tutti i lavoratori interessati;

ritenuto che - per una società delle dimensioni della resistente - effettuare un bonifico al mese non sia troppo gravoso;

ritenuto - peraltro - che fosse onere della resistente allegare e provare che l'impegno ad essa richiesto fosse tale da giustificare un suo inadempimento;

ritenuto che - a tal fine - la resistente avrebbe dovuto allegare, nonchè provare, che i costi relativi a tutte le cessioni di credito effettuate dai suoi dipendenti sono attualmente addebitati al cessionario, ovvero al cedente;

rilevato che parte resistente non ha allegato tale circostanza;

considerato che - senza dubbio, dato l'elevato numero dei dipendenti della società resistente - alcuni di essi hanno ceduto parte del loro credito retributivo a terzi;

rilevato che la resistente non ha neppure allegato che i costi relativi a tali cessioni sono attualmente addebitati al cessionario, ovvero al cedente;

ritenuto dunque che sia possibile concludere che - per le predette cessioni di credito - non è stato addebitato - al cessionario, ovvero al cedente - alcun costo;

ritenuto che - ove al sindacato, ovvero al lavoratore, si addebitassero i costi relativi alle cessioni di credito per cui è causa - si determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento;

ritenuto che tale disparità di trattamento sarebbe tanto più grave, in quanto realizzata ai danni di un credito (quello del sindacato, per i contributi associativi ad esso spettanti) che è volto a garantire il diritto della FIOM di raccogliere il denaro necessario ad esercitare le sue libertà sindacali;

rilevato che parte ricorrente ha chiesto di ordinare alla resistente di trattenere - dalle buste paga dei lavoratori iscritti alla FIOM - i contributi sindacali da essi dovuti, nonchè di versarli a quest'ultima, a decorrere dall'1.4.2012;

ritenuto tuttavia che tale ordine possa essere emesso soltanto a decorrere dal 13.4.2012 (data di deposito del ricorso);

ritenuto che alla resistente debba essere ordinata la comunicazione ai predetti lavoratori, nonchè l'affissione alla bacheca aziendale, del dispositivo del presente decreto;

ritenuto infatti che sia interesse di tutti i dipendenti conoscere i comportamenti antisindacali posti in essere dal proprio datore di lavoro;

ritenuto che le spese processuali debbano seguire la soccombenza ed essere pertanto poste a carico di parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo;

P. Q. M.

in accoglimento del proposto ricorso,

ORDINA alla resistente di cessare il proprio comportamento illegittimo, consistito nell'aver rifiutato di trattenere - dalle buste paga dei lavoratori iscritti alla ricorrente - i contributi sindacali da essi dovuti, nonchè di versarli a quest'ultima;

ORDINA alla resistente di rimuovere gli effetti di tale comportamento, provvedendo - a decorrere dal 13.4.2012 - a trattenere - dalle buste paga dei lavoratori iscritti alla ricorrente - i contributi sindacali da essi dovuti, nonchè di versarli a quest'ultima;

ORDINA alla resistente di comunicare a tali lavoratori, nonchè di affiggere alla bacheca aziendale - dal 17.9.2012 al 28.9.2012 - , il presente dispositivo;

CONDANNA la resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 (di cui euro 500,00 per onorari ed il resto per diritti), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 14 tariffa forense.

Si comunichi.

Pinerolo, 26.7.2012

Depositato in
Oggi
IL CANCELLIERE
(Franco Di Lorenzo)

IL GIUDICE
Dr. Claudio ANAVERO